



COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

PIANO REGOLATORE GENERALE

CRITERI DI INSERIMENTO AMBIENTALE

in vigore dal 18 agosto 2004

Progettazione: dott. arch. RENZO GIOVANNINI

Prima adozione:	deliberazione del Consiglio Comunale	n. 66 del 4 dicembre 2002
Adozione definitiva:	deliberazione del Consiglio Comunale	n. 25 del 30 aprile 2003
Approvazione:	deliberazione della Giunta Provinciale di Trento	n. 1738 del 30 luglio 2004
Pubblicazione:	Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige	n. 33 Supplemento n. 2 del 17 agosto 2004

sommario

<u>TITOLO 1°</u>	3
<u>CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA:</u>	3
<u>NORME GENERALI</u>	3
<u>Art. 1 Criteri generali di tutela ambientale e paesaggistica</u>	3
<u>Art. 2 Inserimento ambientale di costruzioni, pertinenze e lotti liberi</u>	4
<u>Art. 3 Criteri di tutela ambientale e paesaggistica nelle aree esterne agli insediamenti storici</u>	4
<u>Art. 4 Criteri di tutela ambientale negli insediamenti storici</u>	6
<u>TITOLO 2°</u>	7
<u>CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE SINGOLE AREE URBANISTICHE</u>	7
<u>Art. 6 Criteri per l'esercizio della tutela nelle singole aree urbanistiche definite nel P.R.G.</u>	7
<u>Art. 7 Zone di rispetto</u>	7
<u>Art. 8 Zone di protezione culturale</u>	9
<u>Art. 9 Insediamenti abitativi</u>	11
<u>Art. 10 Servizi</u>	13
<u>Art. 11 Zone per attrezzature ed impianti turistici</u>	16
<u>Art. 12 Zone produttive ed edilizia terziaria</u>	16
<u>Art. 13 Zone agricole</u>	16
<u>Art. 14 Zone a bosco</u>	18
<u>Art. 15 Attrezzature relative alla viabilità</u>	20
<u>Art. 16 Attrezzature tecnologiche</u>	21

Titolo 1°

CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA: NORME GENERALI

Art. 1

Criteri generali di tutela ambientale e paesaggistica

- (1) Sull'intero territorio comunale di Levico Terme le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono assoggettate, oltre alle norme di piano ed alle destinazioni urbanistiche definite in cartografia, dai criteri per l'esercizio della tutela ambientale e paesaggistica definita nel presente allegato.
- (2) **Per ogni singola zona ambientale e paesaggistica individuata dal piano, i criteri di tutela ambientale e paesaggistica sono, oltre a quelli riportati nel presente "Titolo 1°", i seguenti :**
 - 2.1. **Zone di rispetto:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25 nonché all'art. 6 e7 del presente allegato.
 - 2.2. **Zone di protezione culturale:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 26,27, 28 e 29 nonché all'art. 6 e 8 del presente allegato.
 - 2.3. **Insedimenti abitativi:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 nonché all'art. 6 e9 del presente allegato.
 - 2.4. **Servizi:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 39, 40, 41 e 42 nonché all'art. 6 e10 del presente allegato.
 - 2.5. **Zone per attrezzature ed impianti turistici:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 43, 44, 45, 46, 47, e 48 nonché all'art. 6 e 11 del presente allegato.
 - 2.6. **Zone produttive:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 49, 50, 51 e 58 nonché all'art. 6 e 12 del presente allegato.
 - 2.7. **Zone agricole:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 nonché all'art. 6 e 13 del presente allegato.
 - 2.8. **Zone a Bosco:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 59, 60 e 61 nonché all'art. 6 e 14 del presente allegato.
 - 2.9. **Attrezzature relative alla viabilità:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 62, 63, 64., 65, 66 e 67 nonché all'art. 6 e 15 del presente allegato.
 - 2.10. **Attrezzature tecnologiche:**
la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle norme di attuazione agli artt. 68, 69, 70 e 71 nonché all'art. 6 e 16 del presente allegato.
- (3) Qualora si verifichi discordanza tra le disposizioni delle presenti norme con quelle contenute nelle Norme di Attuazione del PRG di Levico Terme, prevalgono queste ultime.
- (4) Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale può derogare, alle norme che regolano i criteri di tutela ambientale e paesaggistica, in caso di comprovata necessità, ovvero in caso di particolari aspetti della progettazione per i quali soluzioni architettoniche di elevata qualità possano proporre forme che si adattino all'ambiente circostante.

Art. 2

Inserimento ambientale di costruzioni, pertinenze e lotti liberi

- (1) Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, ove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale in rapporto ai criteri stabiliti dalle norme di attuazione del P.R.G.¹ e dalle presenti norme.
- (2) A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, all'esterno delle aree di tutela ambientale e/o all'interno per quanto di competenza, ha facoltà di imporre:
 - 2.1. Soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle presentate;
 - 2.2. L'esecuzione di opere sui beni esistenti, (intonacature, tinteggiature, ecc.);
 - 2.3. La rimozione degli elementi, quali: scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dalle Norme di Attuazione e presenti.
- (3) Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia in generale devono:
 - 3.1. rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a documentate e plausibili esigenze tecniche (sono pertanto da evitare i grossi sbancamenti e/o riporti);
 - 3.2. individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito (sono sconsigliate le interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i medesimi);
 - 3.3. proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutate dalla cultura costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano comunque la congruenza con i criteri delle presenti norme;
 - 3.4. realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le direzioni consolidate nell'area.
- (4) Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
- (5) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.
- (6) Le opere di ripristino ambientale, il recupero di manufatti tradizionali, il rifacimento di manti di copertura, la demolizione di superfetazioni, la coloritura di manufatti, gli elementi architettonici esterni degli edifici ed i manufatti accessori dovranno essere trattati secondo i criteri consolidati per ogni singola zona di intervento.
- (7) Gli appostamenti di caccia fissi e temporanei dovranno essere realizzati secondo i criteri riportati nella Circolare I.I.O.1994 n. 15203/C44/5 del Servizio Foreste, Caccia e Pesca della P.A.T.

Art. 3

Criteri di tutela ambientale e paesaggistica nelle aree esterne agli insediamenti storici

- (1) All'esterno degli ambiti delimitati come insediamenti storici si applicano le prescrizioni del presente articolo.
- (2) Nella **ristrutturazione e trasformazione di fabbricati residenziali** devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - 2.1. le forme ed i materiali devono riproporre i caratteri originari degli edifici;
 - 2.2. la configurazione dei tetti ed i materiali dei manti e delle strutture devono uniformarsi e rapportarsi all'esistente, ovvero, in caso di ricostruzione del tetto, a quelli prevalenti nel contesto circostante;
 - 2.3. nella **ricostruzione delle coperture**, la pendenza delle falde deve essere contenuta tra il 35 ed il 45%; pendenze diverse possono essere ammesse nella sostituzione edilizia, qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano;
 - 2.4. nella ricostruzione **dell'orditura dei tetti** il materiale prescritto è il legno;
 - 2.5. è consentita la posa di **pannelli solari** sui tetti a condizione che siano del tipo in aderenza (senza boiler dell'acqua) al piano delle falde e, se possibile, siano complanari al manto di copertura al quale dovrebbero sostituirsi;
 - 2.6. nel **recupero residenziale dei sottotetti** è consentita la realizzazione di:

¹ P.R.G. = Piano Regolatore Generale

- 2.6.1. finestre in falda;
- 2.6.2. in subordine alle finestre in falda, sono ammessi gli abbaini a canile con larghezza massima di m 1,50 ed altezza massima fuori falda di m 1,50;
- 2.6.3. in subordine agli abbaini a canile, sono ammessi gli abbaini a filo gronda con le seguenti caratteristiche: dovranno essere di tipo tradizionale; a due falde aventi pendenza non superiore a quella della copertura principale. Larghezza alla base non superiore a 150 cm ed altezza massima sulla fronte non superiore a 180 cm misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso. Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro, gli abbaini possono essere realizzati con timpano triangolare, purché, siano portati a filo del canale di gronda, abbiano le due falde con pendenza vicina al 100 % e l'altezza tra la linea di gronda della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso non sia superiore a 240 cm e siano armonicamente inseriti nel contesto edilizio ed urbano. Ai fini del computo dei volumi e delle distanze, gli abbaini sono equiparati ai volumi tecnici.
- 2.6.4. in subordine agli abbaini sono ammessi i terrazzi incassati a vasca, ove ammessi dalla normativa, a condizione che non presentino elementi sporgenti dal piano della falda;
- 2.6.5. la disposizione sui tetti di finestre in falda, abbaini e vasche deve rispettare i rapporti di simmetria con le forme del tetto e, se possibile, con la scansione delle forature di facciata;
- 2.6.6. non è ammessa sullo stesso tetto la presenza di abbaini a canile con quelli a filo gronda;
- 2.7. le eventuali nuove aperture devono essere analoghe per forma e dimensioni a quelle tradizionali esistenti sulla stessa facciata;
- 2.8. i serramenti sulla stessa facciata devono essere uniformi per tipologia e colore;
- 2.9. nelle tinteggiature dovranno essere privilegiati i colori delle terre naturali.
- (3) Nella costruzione di **nuovi edifici residenziali** devono essere osservate le seguenti prescrizioni :
 - 3.1. le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante;
 - 3.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di evitare al massimo sbancamenti, riporti e consumo di suolo;
 - 3.3. le pendenze dei tetti, i materiali ed i colori dei manti devono uniformarsi alle caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali;
 - 3.4. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva dei tetti, nonché, i materiali e le tinte delle orditure devono riproporre i caratteri costruttivi derivati dalle originarie consuetudini locali.
- (4) Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di **fabbricati produttivi** devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 4.1. gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante;
 - 4.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di evitare al massimo sbancamenti, riporti e consumo di suolo;
 - 4.3. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva, nonché, i materiali e le tinte dei fabbricati devono essere coerenti con le caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali;
 - 4.4. le coperture a più falde sono da preferire rispetto a quelle ad una sola falda ed alle coperture piane;
 - 4.5. le finiture di facciata in materiali tradizionali sono da preferire rispetto a quelle non tradizionali e, negli edifici rurali, e da privilegiare la finiture del piano sottotetto interamente in legno;
 - 4.6. progettazione ed esecuzione dei fabbricati e dell'arredo esterno di pertinenza devono essere contestuali.
 - 4.7. nella categoria dei fabbricati produttivi sono da ricomprendere anche quelli destinati al supporto della produzione agricola, alla zootecnia e simili.
- (5) Per quanto riguarda l'**arredo urbano** devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 5.1. gli **antichi elementi** che caratterizzano e qualificano la scena urbana quali fontane, lavatoi, capitelli, vecchi muri di recinzione o di delimitazione o di terrazzamento, gradinate, elementi lapidei decorativi o votivi e similari altri elementi, sono assoggettati a tutela e non possono essere rimossi o manomessi;
 - 5.2. i **manufatti e gli elementi di nuova collocazione** che a diverso titolo interferiscono con la scena urbana quali cabine telefoniche, chioschi, fermate o stazioni di servizi di trasporto pubblico, nonché, i materiali di ripristino di manufatti esistenti devono essere dislocati ed utilizzati in modo coerente ai caratteri specifici dell'ambiente circostante; la segnaletica stradale deve essere contenuta entro i limiti

- quantitativi e dimensionali strettamente necessari e può essere applicata solo per informazioni di pubblico interesse;
- 5.3 la **pubblicità commerciale** è ammessa esclusivamente negli spazi predisposti dalla pubblica amministrazione;
- 5.4 gli spazi di **parcheggio pubblici e privati** devono essere realizzati secondo criteri di minimo impatto ambientale mediante minimi movimenti di terra e curando le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale, nonché, assicurando un'adeguata alberatura del perimetro dell'area e tra gli spazi a parcheggio (non deve essere realizzata a "soldatini di piombo", ma riprodurre il più possibile un effetto naturale). Per le aree a parcheggio in prossimità delle rive dei laghi il progetto dovrà curare in particolare l'inserimento ambientale e mettere a dimora siepi triple per l'abbattimento dei fumi e dei rumori. I percorsi ciclopeditoni che dipartono dal parcheggio dovranno essere nettamente separati e autonomamente funzionali;
- 5.5 le **recinzioni** nelle aree edificabili dovranno essere in legno o in ferro; sono ammessi i muri di recinzione, purché, rispettino le caratteristiche prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale.
- (6) Per quanto riguarda il verde devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- 6.1. la tutela e lo **sviluppo del verde** dovranno essere curati in modo attento mediante appositi progetti la cui redazione dovrà essere contestuale a quella dei fabbricati od opere pertinenti;
- 6.2. per quanto possibile, le piantumazioni esistenti sono da mantenere. **L'abbattimento delle piante** con diametro alla base superiore ai 40 centimetri deve essere giustificato da precise ragioni nell'ambito di un progetto da sottoporre all'approvazione del sindaco. Sono escluse dalle presenti prescrizioni le opere connesse alla coltivazione agraria come definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
- 6.3.i monumenti vegetali dovranno essere catalogati con un apposito progetto e sottoposti ad una specifica valorizzazione sia dell'elemento stesso sia dell'intorno in cui si colloca.
- 6.4. nelle **aree agricole** sono consentite esclusivamente recinzioni su piantoni in legno trattato in autoclave con preparati fungibattericidi e paramenti preferibilmente in legno; solo negli orti e nelle piantagioni in prossimità dei boschi e comunque al fine di proteggere i germogli dall'attacco degli animali sono ammesse le specifiche recinzioni con paramento in rete zincata per un periodo corrispondente a quello di crescita fino alla maturità produttiva della piantagione.
- (7) Per quanto riguarda le opere di **infrastrutturazione territoriale** devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- 7.1. la costruzione di nuove cabine elettriche o telefoniche deve essere realizzata in spazi la cui individuazione deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione Edilizia Comunale;
- 7.2. negli interventi di miglioria delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi ed interrati i conduttori aerei e devono essere eliminati i relativi sostegni, nonché, i cavi in vista, le mensole, gli isolatori e gli agganci sulle facciate degli edifici;
- 7.3. la pavimentazione delle strade, piazze e dei cortili privati di pertinenza di fabbricati deve essere realizzata privilegiando nell'ordine: lastre o cubetti di porfido anche listati in pietra, acciottolato ove ammesso, formelle di calcestruzzo, asfalto;
- 7.4. la pavimentazione di vialetti nei giardini deve essere in legante di terra.

Art. 4

Criteri di tutela ambientale negli insediamenti storici

- (1) All'interno degli ambiti perimetrati come insediamenti storici valgono le prescrizioni contenute nello specifico piano generale a tutela degli insediamenti storici.

Titolo 2°

CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE SINGOLE AREE URBANISTICHE

Art. 6

Criteria per l'esercizio della tutela nelle singole aree urbanistiche definite nel P.R.G.

- (1) All'interno delle aree urbanistiche individuate da P.R.G. oltre alle indicazioni riportate negli articoli precedenti valgono le successive specificazioni di zona.

Art. 7

Zone di rispetto

- (1) Fiumi, laghi, torrenti e rivi (Art. 19 Norme di Attuazione)

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal piano dovranno conformarsi alle seguenti norme di difesa, ambientazione e recupero naturalistico.

- 1.1 Sono da evitare le opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione, derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei fiumi e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili.
- 1.2 Non sono consentite in genere le alterazioni dell'andamento delle rive, sia nello sviluppo planimetrico che nel profilo verticale, al di là di quanto strettamente richiesto dalle esigenze tecniche di eventuali interventi di regimazione delle acque.
- 1.3 Negli ambiti fluviali e torrentizi è vietato tenere discariche, depositi di materiali edili, come pure di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merci all'aperto in vista.
- 1.4 E' vietato procedere ad estrazioni di inerti se non servono a fini idraulici.
- 1.5 In linea di principio, è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari che non siano a servizio degli interventi e delle funzioni ammesse in questi ambiti tutelati. Quelle previste dal piano regolatore, in tali contesti, dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In generale, nelle strade secondarie e locali sarà da evitare l'uso di pavimentazioni bituminose, l'adozione di manufatti in cemento armato a vista, di segnaletica ridondante.
- 1.6 Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque (argini, briglie ecc.) dovranno essere, se possibile, costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
- 1.7 Ai medesimi criteri dovranno conformarsi le costruzioni per opere di presa, di sbarramento e simili, laddove ammesse per la regimazione delle acque e per gli usi consentiti. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
- 1.8 Gli impianti di piscicoltura dovranno essere localizzati nelle posizioni più defilate dalle viste principali. I relativi bacini, mascherati con alberature e siepi, dovranno armonizzarsi alla topografia dei siti, seguendo l'andamento naturale e riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
- 1.9 Tutti gli interventi edilizi ammessi negli ambiti tutelati di laghi, fiumi e torrenti dovranno attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali locali, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche

progettuali e uso di materiali appropriati. Lo stesso dicasi per i fabbricati relativi a impianti, quali le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, quelle di pompaggio, le vasche di depurazione e simili. Anche per questi fabbricati valgono le indicazioni fornite a proposito degli interventi edilizi nuovi o di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria.

- 1.10 Pontili, banchine, cabine, terrazze, chioschi e simili, sulle rive sono ammessi solo se in legno o pietra locale.
- 1.11 Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili e quindi di preferenza in ghiaia o lastre isolate di pietra locale.
- 1.12 Le recinzioni, di altezza limitata, saranno preferibilmente costituite da staccionate in legno, di tipo tradizionale, improntate alla massima semplicità.
- 1.13 L'illuminazione esterna dovrà pure conformarsi a esigenze di ambientazione, escludendosi l'impiego di strutture e apparecchiatura vistose, emergenti dal piano del suolo per più di 4 m.
- 1.14 Nelle nuove edificazioni sempre nell'ambito di quanto ammesso dalla normativa citata e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche locali dovrà essere particolarmente curato il verde (alberi, siepi, ecc.).
- 1.15 La pubblicità commerciale è sconsigliata lungo le strade e i corsi d'acqua e va rigidamente contenuta assoggettandola a norme tecniche specifiche.
- 1.16 Il quadro naturalistico esistente va conservato senza alterazioni, e laddove possibile - in ordine agli interventi di trasformazione ammessi - ricostituito nei suoi connotati originali.

(2) Rispetto delle acque (Art. 20 Norme di Attuazione)

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal piano dovranno conformarsi alle seguenti norme di difesa, ambientazione e recupero naturalistico.

- 2.1. Le zone di rispetto dei laghi, individuate nel P.R.G., rientrano nell'ambito della tutela ambientale e paesaggistica.
- 2.2. Gli interventi consentiti devono pertanto riferirsi ai criteri di difesa ambientale, fermo restando che i parametri edilizi ed urbanistici degli interventi ammessi sono definiti dalla zonizzazione urbanistica e dagli eventuali piani subordinati.
- 2.3. Nell'ambito delle zone di rispetto delle acque non è consentito procedere ad escavazioni sopra e sotto il livelli dell'acqua, alla discarica di rifiuti e alla loro incinerazione, al deposito ed al riporto di materiali edilizi e di qualsivoglia tipo di rottame, all'accumulo di merci all'aperto in vista, all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, internamenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea. E' pure vietato alterare l'equilibrio e l'assetto dei vari habitat vegetazionali, sia nei laghi, fiumi, rivi e torrenti che lungo le rive, salvo per ricondurli a documentate condizioni originali.
- 2.4. Per interventi a diretto servizio di eventuali nuovi edifici (per quanto consentito e laddove previsto dal piano regolatore) è vietato costruire nuove strade veicolari. Quelle previste in tali contesti dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In ogni caso, le nuove strade veicolari ammesse e quelle pedonali dovrebbero avere pavimentazione non bituminosa, evitandosi altresì sbancamenti e riporti nella loro costruzione. Li sbancamenti indispensabili andranno mascherati da strati di terreno vegetale sistemato a verde con essenze erbacee ed arboree locali, ovvero assestati con muri per i quali è preferibile l'impiego di calcestruzzo con paramento esterno in pietrame locale.
- 2.5. Recinzioni e palificazioni saranno preferibilmente in legno. La segnaletica sarà ridotta al minimo necessario, con divieto assoluto di pubblicità commerciale lungo le strade e le rive dei laghi all'interno della fascia di salvaguardia di cui alle tavole di piano. Le recinzioni, delle case di abitazione, non dovranno superare l'altezza di m 1.30, con non più del 40% in muratura. Sono preferibili quelle improntate alla massima semplicità: staccionate in legno, di tipo tradizionale con siepe, mentre sono sconsigliate quelle in cemento o variamente decorate e di pura fantasia.
- 2.6. Nei luoghi e nei modi in cui l'edificazione è consentita, i nuovi fabbricati o gli ampliamenti dovranno attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali, usando tecniche costruttive e tipologie idonee allo scopo. Presupposto fondamentale è il contenimento al minimo indispensabile delle volumetrie e dei fronti esposti alla visuale. Nelle nuove edificazioni eventualmente ammesse e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche locali, è opportuna la sistemazione degli spazi liberi con molto verde (alberi di specie locali, siepi, ecc.).
- 2.7. Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili e quindi di preferenza in ghiaia o lastre isolate di pietra locale. L'illuminazione esterna dovrà pure conformarsi a esigenze di ambientazione, escludendosi l'impiego di strutture e apparecchiatura vistose, emergenti dal piano del suolo per più di 4 m. In genere la disposizione dei cavi elettrici e telefonici avverrà in sottosuolo, entro un'apposita rete di cunicoli a tenuta, opportunamente ispezionabili.

- 2.8. Il quadro naturalistico esistente va conservato senza alterazioni, e laddove possibile - in ordine o meno agli interventi di trasformazione ammessi - ricostituito nei suoi connotati originali, se risulta alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In particolare, sia in occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati, sia nell'ambito di azioni dirette al recupero ambientale a prescindere da nuove finalità edificatorie, si dovrà mirare al mantenimento, al risanamento e al potenziamento della vegetazione lacustre, acquatica e non, badando in special modo alla protezione e alla valorizzazione delle essenze locali. Si dovrà provvedere al ripristino della conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- 2.9. L'accessibilità pedonale al lago dovrà essere ripristinata lungo i percorsi storici riaprendo e ricostruendo i sentieri originali laddove interrotti da successive recinzioni, edificazioni, chiusure, ovvero distrutti e resi impraticabili, in particolare lungo le coste, che in questi casi sono da recuperare il più possibile al pubblico godimento.
- 2.10. Va scoraggiata l'apertura di nuovi accessi e nuovi approdi in località tuttora integre delle rive stesse, tanto più se isolate.
- 2.11. Dove l'altimetria e le circostanze climatiche e microclimatiche lo consentono, bisogna mirare all'ulteriore sviluppo della vegetazione arborea, con l'impiego di essenze locali tradizionali, operando sia nell'ambito degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, sia in quello dell'esercizio delle attività agricole, sia nel quadro di specifiche azioni di recupero e miglioramento ambientale.

Art. 8 *Zone di protezione culturale*

(1) **Manufatti minori di interesse storico culturale (Art. 27 Norme di Attuazione)**

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal piano dovranno conformarsi alle seguenti norme di difesa, ambientazione e recupero naturalistico.

- 1.1. Il P.R.G. individua i manufatti minori di interesse storico culturale esterni agli abitati storici, già vincolati dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, o non ancora vincolati ma da ritenere comunque meritevoli di particolare attenzione. Per quelli già vincolati, valgono le prescrizioni di legge. Per gli altri valgono le prescrizioni riportate all'art. 27 delle N.A.². Si tratta, in sostanza, di manufatti e siti da tutelare con cura senza con ciò escludere la possibilità che la Provincia Autonoma di Trento li vincoli ai sensi della legge nazionale citata.
- 1.2. Gli interventi edilizi ed urbanistici in questi contesti devono ispirarsi anche a regole conformi agli intenti di protezione, salvaguardia e valorizzazione che caratterizzano appunto la tutela ambientale e paesaggistica.
- 1.3. Gli interventi ammessi riguardano esclusivamente il mantenimento conservativo per cui le opere consentite sono le seguenti:
- 1.3.1. Il restauro, che tende non solo alla conservazione dei manufatti edilizi con tutti i loro peculiari caratteri planivolumetrici, e dei siti nella loro configurazione complessiva, ma anche alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi presenti e a quella di tutte le componenti fisiche tipiche e originali dei "siti".
- Il restauro comporta il ripristino delle parti alterate o distrutte, l'eliminazione delle aggiunte degradanti e delle superfetazioni che impoveriscono la qualità dei beni culturali in questione, la rimessa in stato originale di quanto è oggetto di intervento, a prescindere dal suo uso attuale ma cercando (laddove è possibile) di rimettere in funzione gli usi originari, per quanto adattati alle esigenze del presente.
- Con il restauro vanno rispettati tanto l'aspetto esterno degli edifici e dei luoghi, quanto il loro impianto strutturale e tipologico, nonché, tutte le peculiarità stilistiche, le partiture decorative, le caratteristiche tecniche e funzionali originali.
- Le tecnologie adottate, i materiali, gli elementi costruttivi ammessi saranno solo quelli originali. Gli interventi di restauro presumono dunque studi e ricerche preliminari specialistiche da parte di operatori esperti, dalle quali desumere i vincoli e gli indirizzi scientifici dell'operare;

² N.A.= norme di attuazione del Piano Regolatore Generale di Levico

1.3.2. Il consolidamento, inteso come intervento di sostegno statico diretto ad assicurare la stabilità dei fabbricati e dei luoghi, rispettandone integralmente la configurazione e la disposizione attuale.

Il consolidamento ammesso per i manufatti e i siti di rilevanza culturale in questione non deve pertanto comportare modifiche o alterazioni sostanziali delle strutture originali, né, mutare il loro assetto distributivo, né la morfologia generale e particolare delle diverse componenti;

1.3.3. L'adeguamento igienico sanitario tenderà a migliorare le qualità prestazionali dei manufatti e dei siti in questione rispetto alle odierne esigenze in fatto di igiene e salubrità, mediante modesti interventi tecnici e minimi ritocchi degli impianti e dell'assetto distributivo esistente, senza alterazioni volumetriche o della superficie complessiva edificata o coinvolta nell'operazione. Pertanto, non sono ammessi interventi di risanamento che implicino sensibili modifiche degli impianti distributivi e delle strutture esistenti né, interventi di ristrutturazione che comportino cambiamenti di volume o destinazioni d'uso non confacenti rispetto ai caratteri specifici di ciascun organismo originale, nonché, le nuove costruzioni, così come non è ammesso procedere a demolizioni se non nell'ambito dei restauri di cui s'è detto.

1.4. Quanto alle aree non edificate nel contesto dei manufatti e dei siti di rilevanza culturale tutelati sotto il profilo ambientale, esse vanno in genere mantenute libere da costruzioni. Vanno evitati i cambiamenti che coinvolgono negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti. In tutto ciò le opere consentite saranno solo quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi. In esse andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli tradizionali.

Nei medesimi contesti i supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell'illuminazione stradale e delle linee telefoniche, nonché le recinzioni ancorché, provvisorie, andranno eseguite preferibilmente in legno, le linee elettriche e i cavi telefonici vanno interrati o comunque celati alla vista. La pubblicità commerciale è vietata sia nei siti e sui manufatti stessi tutelati e limitata nell'immediato intorno.

(2) Zone ed elementi di interesse archeologico (Art. 28 Norme di Attuazione)

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal piano dovranno conformarsi alle seguenti norme di difesa, ambientazione e recupero naturalistico.

2.1. Le aree di interesse archeologico rientrano di regola nell'ambito dei territori assoggettati a tutela ambientale. In esse pertanto vigono due sistemi di protezione: un vincolo archeologico attinente agli elementi oggetto di ricerca, scavo, studio, conservazione, valorizzazione scientifica, ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089; un vincolo ambientale, che riguarda la protezione complessiva dei siti sotto il profilo paesaggistico, culturale, naturalistico, ovvero dell'ambientazione in senso lato. In entrambi i casi il vincolo archeologico vero e proprio esula dalla materia trattata qui per cui si rinvia alla specifica normativa. Nelle aree l'indiziate e non ancora vincolate ai sensi della legge 1089, in linea di principio non sono escluse opere edilizie o di infrastrutturazione, ovviamente nei termini e con i parametri stabiliti dalla normativa in vigore. Le aree archeologiche assoggettate alla tutela ambientale ricadono ovviamente in contesti che non possono essere altro che agricoli, boschivi, di pascoli in quota, di incolti improduttivi, di ambiti lacuali, fluviali e torrentizi, di zone umide, per ciascuno dei quali sono stabilite opportune prescrizioni per la tutela ambientale. Di conseguenza, la loro protezione sotto il profilo ambientale è quella di volta in volta assicurata per tali contesti, almeno come dato di partenza. La specificità dei casi archeologici in questione merita tuttavia ulteriori difese, che sono le seguenti.

2.1.1 Non è consentito costruire, in queste aree tutelate, al di fuori delle previsioni urbanistiche, altri edifici che non riguardino le strutture provvisorie necessarie agli scavi e quelle definitive per la protezione dei medesimi, la valorizzazione culturale e turistica dei ritrovati e i relativi equipaggiamenti tecnici e di supporto per gli operatori e i visitatori.

2.1.2. E' vietata, al loro interno, qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

2.1.3 Non si deve per quanto possibile, attraversare tali aree di interesse archeologico con strade e linee elettriche di qualsiasi tipo, come pure collocarvi altre infrastrutture che comportino manufatti tecnici esterni (cabine di trasformazione, centraline telefoniche o di pompaggio ecc.), nonché, strutture quali antenne per telecomunicazioni e simili.

2.1.4. Per il resto (movimenti del terreno, muri di sostegno, opere d'arte delle infrastrutture, tenuta di discariche e di depositi di materiali o di rottami, realizzazione di acquedotti e fognature, canalizzazioni e opere idrauliche ecc.) valgono le prescrizioni e i divieti che concernono i singoli contesti ambientali delle aree di interesse archeologico tutelate in questione.

2.1.5. Gli eventuali insediamenti consentiti dal P.R.G. non assumano i connotati di urbanizzazioni massicce, puntando al contrario su un'edilizia, con molto verde, in particolare pubblico.

- 2.1.6. Gli edifici produttivi, quelli esclusivamente commerciali, i parcheggi di grandi dimensioni è bene che restino esclusi, anche per il futuro, da questi contesti, che invece si prestano meglio a rapporti diretti con gli equipaggiamenti della vita civile e della collettività in genere, nonché, con le strutture della vita religiosa.
- 2.1.7. E' opportuno che gli spazi ancora liberi tra edifici esistenti restino tali. Bisogna evitare i cambiamenti che coinvolgono la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo originale degli spazi aperti.
- 2.1.8. Le opere edilizie consentite dovrebbero essere soprattutto quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi. In esse bisognerà impiegare tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove non indispensabile, il cemento armato, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli tradizionali.
- 2.2. Sempre nel quadro delle aree archeologiche in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, analoghe cautele circa i materiali da adottare, le tecniche costruttive, le tipologie, le superfici e i volumi costruiti dovrebbero essere assunti per l'edilizia nuova.
- 2.3. Discariche, depositi di materiale edile e di rottami, accumuli di merci all'aperto saranno tenuti lontani da questi luoghi.
- 2.4. In sostanza, si tratta di comportarsi in essi con le cautele che generalmente si adottano nell'ambito dei centri storici, degli insediamenti antichi, di siti delicati sotto il profilo artistico, storico, paesistico e naturalistico.

Art. 9 *Insediamenti abitativi*

(1) **Interventi di conservazione:**

Le opere di conservazione hanno per oggetto vecchi edifici o manufatti storici classificati, o comunque meritevoli di particolare tutela architettonica sotto il profilo edilizio o storico-culturale.

- 1.1. Per le coperture, i materiali e le forme devono essenzialmente riproporre i caratteri originari degli edifici, specie dove si usavano elementi di particolare rilevanza paesaggistica e culturale: manti in lastre di porfido, coppi in cotto, tavelloni in cemento, ecc.
- 1.2. In generale la struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici; l'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali, va limitato alle componenti strutturali non in vista; la tipologia della copertura (a due falde, a padiglione, ecc.) la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. Sono quindi da evitare modifiche delle coperture del tipo alla slava e abbaini di dimensione e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici. Sono altresì consentite, per illuminazioni di interni, le finestre a lucernario in falda.
- 1.3. Nelle parti esterne, vanno mantenute le murature in pietra faccia a vista, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. Negli interventi sulle facciate intonacate, l'intonaco deve riproporre i tipi e i colori originari, anche nei modi di applicazione. Vanno evitati i basamenti e. gli zoccoli di materiali diversi da quelli originari nel resto delle pareti esterne. Quanto alle aperture nelle facciate, su tutti i prospetti vanno mantenuti la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici, ecc.). L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali (con criteri di simmetria dove essa già dominava, o di asimmetria dove le facciate originarie non fossero simmetriche).
- 1.4. Nei serramenti e negli infissi, gli elementi di oscuramento e di chiusura devono essere lignei, di disegno, fattura e colori tradizionali (sono escluse le tapparelle e le serrande basculanti). Le eventuali grate di protezione devono essere in ferro, semplici e di disegno tradizionale. In ogni caso, si esclude l'uso dell'alluminio anodizzato e di vetri colorati da tutti i serramenti visibili dall'esterno.
- 1.5. I collegamenti verticali e orizzontali (scale e ballatoi) devono essere mantenuti in legno anche nella struttura portante, riprendendo gli stilemi originari.

- 1.6. I tamponamenti lignei dei sottotetti vanno mantenuti nelle loro forme e dimensioni. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando le finestre con ante ad oscuro, ma piuttosto operando con semplici fori vetrati inserite nell'assito.

(2.) Interventi di nuova costruzione:

- per gli interventi di nuova costruzione è opportuno distinguere diversi casi: edifici singoli, lottizzazioni, impianti tecnici e infrastrutture.
- 2.2. In generale, è da evitare la costruzione di singoli edifici in aree aperte, esterne alle urbanizzazioni.
- 2.3. Nelle aree già urbanizzate, le nuove costruzioni singole devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti.
- 2.4. I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno.
- 2.5. Va preferita l'adozione di morfologie, stilemi architettonici, materiali tradizionali della zona per quanto riguarda le murature, i serramenti, gli infissi, i colori e i tipi di intonaci e paramenti esterni.
- 2.6. Nei terreni in pendenza e soprattutto importante minimizzare gli scavi e i riporti: a questa esigenza si dovrà conformare lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriverà la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edificabili dovrebbero essere disposti in posizioni marginali, rispetto ai lotti, e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo di poter mettere in comune le strade d'accesso e di ridurre le opere relative, e al fine di salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano. In ogni caso i nuovi fabbricati devono rispondere ai canoni dell'edilizia tradizionale locale e riprendere sia pure reinterprestandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche di ciascuna zona.
- 2.7. Questi orientamenti valgono ovviamente anche per l'edilizia sparsa, che dovrebbe comunque essere evitata.
- 2.8. Nelle nuove lottizzazioni residenziali le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, preferendo tipologie edilizie a schiera con andamento parallelo alle curve di livello. Di regola le strade delle lottizzazioni vanno contenute al massimo, come sviluppo e come dimensioni. Gli schemi con una sola strada principale ad anello o a pettine dalla quale si dipartono i singoli accessi alle case, vanno preferiti a quelli con molte strade senza gerarchia a servizio di tutti i lotti uniformemente.
- 2.9. La viabilità principale può essere disposta ai limiti del comparto o in posizione mediana, a seconda della distribuzione complessiva dei volumi progettati.
- 2.10. La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale. La disposizione degli edifici deve tenere conto del contesto ambientale specifico di ogni singola area, salvaguardando le visuali significative e gli scorci panoramici. E' da evitare l'edificazione casuale e sparsa, che è la peggiore per l'equilibrio tra spazio edificato e aree libere.
- 2.11. La scelta tipologica nelle strutture delle urbanizzazioni e in quella dei singoli edifici deve tenere conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. E' necessario che l'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) sia progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi estranei ai diversi contesti locali. Si sottolinea particolarmente l'importanza del verde (alberi, siepi, aiuole), sia per valorizzare certi edifici ed armonizzarli col paesaggio, sia per mascherare certe altre realizzazioni anomale rispetto al contesto. Per questo i progetti dovranno essere elaborati con una rinnovata attenzione all'ambiente, curando i dettagli, i particolari, le finiture e gli arredi esterni.
- 2.12. Anche nelle lottizzazioni produttive la progettazione degli edifici e quella delle infrastrutture e dell'arredo devono essere contestuali, e l'approntamento dei suoli deve seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. Se questo è in declivio, si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite, evitando i muri di sostegno il calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni.
- 2.13. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse e le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendone se possibile i caratteri più tipici.
- 2.14. Va comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente naturale o culturale protetto.

Art. 10 Servizi

(1) La qualificazione degli spazi non edificati negli abitati o della scena urbana

- 1.1. **Spazi pubblici.** La qualificazione corrente degli spazi non edificati negli abitati, aperti alla frequentazione del pubblico, e dei loro sfondi edificati e non (le cosiddette "scene urbane") deve avvenire regolamentando amministrativamente un'azione abituale, costante, attenta e generalizzata da parte del Municipio, la quale riguarda la civile tenuta dei luoghi, l'arredo urbano e l'ambientazione degli interventi infrastrutturali.
- 1.2. Per la civile tenuta dei luoghi opportune ordinanze del Sindaco possono e devono rendere obbligatorie l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti pubblici, sulle coperture di edifici particolarmente degradati, sulle recinzioni private verso spazi pubblici non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione, di rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.
- 1.3. Per qualificare l'arredo urbano il Comune dovrà indicare, con apposito piano dell'arredo, le modalità generali e i siti tipicamente vocati per la migliore collocazione di chioschi, cabine telefoniche, cassonetti, raccoglitori differenziati ed altri analoghi elementi mobili o precari, e delle altre componenti fisico-funzionali minori della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici: panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane, strutture ed elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché, della segnaletica stradale, da contenere sempre entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando il più possibile i formati ridotti. Le collocazioni tipiche saranno quelle più coerenti con i caratteri specifici di ogni ambiente, e le tipologie costruttive, le modalità d'uso, le forme e i materiali più adatti alla mimetizzazione di tali elementi di arredo saranno quelle più idonee a costituire uno "stile urbano" riconoscibile ed unitario (il meno folcloristico possibile). A tal fine si indica la necessità di procedere successivamente all'adozione del P.R.G. alla stesura di un apposito manuale tecnico-operativo municipale per fissare le caratteristiche progettuali ed esecutive standard da adottare caso per caso da parte di ciascun operatore, pubblico e privato.
- 1.4. Per la loro ambientazione si prescrive che gli interventi riguardanti i piccoli manufatti tecnici non precari quali cabine elettriche, centraline di pompaggio e simili li mimetizzino il più possibile o assegnando loro le configurazioni di edifici civili di dimensioni sia pur minime, o incorporandoli in edifici già esistenti o di progetto, oppure realizzandoli o trasferendoli in sottosuolo.
- 1.5. Per quella delle reti telefoniche, elettrica e di illuminazione pubblica si richiederà che i conduttori siano di norma interrati o sottomurati e che negli interventi di riordino o di potenziamento i cavi aerei e quelli in vista sulle facciate verso spazi pubblici siano rimossi assieme alle rispettive mensole e paline.
- 1.6. Per qualificare e differenziare le pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso quali porticati, sottopassi, androni, corti (elementi tutti considerabili vuoi per categorie, vuoi per singole situazioni particolari) si indicherà l'impiego di specifiche tecniche e di determinati materiali, per i quale il porfido e la pietra come criterio generale, privilegiando quelli più qualificati delle tradizioni locali, ovviamente nel rispetto delle esigenze funzionali attuali e progettate. Di norma, comunque, si eviterà l'uso di manti bituminosi o cementizi preferendo gli elementi in porfido o pietra posati con le tecniche tradizionali e secondo le consuetudini locali.
- 1.7. Per la qualificazione delle delimitazioni stradali invece dei guardrail in acciaio, delle recinzioni e delle cordone in elementi cementizi prefabbricati o formati in opera, delle inferriate a rete si impiegheranno robuste strutture lignee, paracarri in pietra e simili elementi di tipo tradizionale.
- 1.8. In generale, pure in tutte queste materie il manuale tecnico-operativo municipale sopra citato potrebbero fornire le indicazioni necessarie. Lo stesso vale per i tipi di pavimentazione, i sistemi di illuminazione, le sistemazioni degli accessi, le opere di arredo e i filari o i gruppi di alberi da disporre ai bordi e negli spazi interni dei parcheggi pubblici non solo ai fini della loro corretta esecuzione, ma soprattutto della migliore ambientazione col minimo di impatto visuale.
- 1.9. Infine, laddove la varietà dei temi e la complessità delle problematiche di qualificazione e tutela delle scene urbane lo richiedono, il PRG delimita i perimetri di interventi unitari di miglioramento e valorizzazione da eseguire secondo appositi piani attuativi a fini speciali (progetti di recupero, piani particolareggiati). Tali piani, caso per caso, specificheranno gli ambiti catastali, gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi progettuali da adottare, fornendo rispettivi schemi planivolumetrici di riferimento e guida alla progettazione attuativa ed edilizia.

(2) La qualificazione delle aree a verde: Norme per la tutela e sviluppo del verde

2.1. Norme ordinarie per orientare dal punto di vista naturalistico la trasformazione fisica del territorio.

Le presenti norme sono rivolte ad indirizzare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edificazione al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni.

2.1.1. misure intese ad aumentare l'evapotraspirazione:

- a) rinverdimento di tutte le superfici a terreno denudato. L'azione è più efficace se, ovunque sia possibile, il rinverdimento è effettuato anche con piante arboree od arbustive;
- b) rinverdimento o piantagione in tutte le superfici ove questo sia possibile e compatibile con la destinazione delle superfici stesse.

2.1.2 misure intese ad aumentare il percolamento profondo:

- a) abolizione delle impermeabilizzazioni non indispensabili o comunque sostituibili con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi);
- b) inerbimenti di superfici con specie perenni, a radici profonde e più umidificanti.

2.1.3. misure intese a diminuire la velocità del deflusso superficiale:

- a) opere di contenimento del ruscellamento sulle strade asfaltate a mezzo di più frequenti e meglio collocati collettori o sistemi di smaltimento;

2.1.4. misure intese a contenere la predisposizione all'erosione:

- a) in genere tutti gli interventi e gli accorgimenti sopra indicati concorrono a contenere i pericoli di erosione.

2.1.5. Tali misure devono risultare più attente ed intense ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentino un grado di maggior predisposizione ai danni erosivi.

2.2. Le norme del seguente punto 2.3. e successivo 2.4., sono rivolte ad orientare, sia il pubblico che il privato, ad una realizzazione metodologica, la lavorazione e la manutenzione degli spazi a verde.

2.3. Norme per le lavorazioni

2.3.1. Aree libere inedificate: giardini e parchi.

2.3.1.1 Un fattore di carattere generale, che vale inoltre per qualsiasi tipo di giardino o parco, sia pubblico che privato, è la messa in opera di un tappeto erbaceo perenne. Questo tappeto favorirà l'impianto di giovani alberi ed arbusti, permetterà una migliore regimazione delle acque piovane durante i mesi autunnali e primaverili, eviterà che le gelate invernali influenzino direttamente il terreno e manterrà un certo gradiente di umidità durante la siccità estiva.

2.3.1.2. Per la realizzazione di questo tappeto si terrà conto principalmente della natura del terreno, dell'esposizione ai venti e della insolazione. In commercio esistono miscugli di semi di piante erbacee resistenti al calpestio ed adatte ad ogni tipo di terreno.

2.3.1.3. Per quanto concerne la manutenzione, il tappeto erbaceo richiede cure periodiche, quali la pulizia, la rasatura, la sarchiatura, ecc.

2.3.1.4. Il terreno completamente pianeggiante, può essere reso più vario con piccoli rialzi di terra in corrispondenza delle zone destinate alla piantumazione di arbusti ed alberi.

2.3.1.5. Per la realizzazione di viali e zone di sosta per il pubblico, si consiglia l'uso di lastre di pietra o di cemento atermico e di graticolati di cemento, al fine di non alterare la permeabilità e la caratteristica pedologica del terreno.

2.3.1.6. Dovrà inoltre essere rispettata in linea di massima la vegetazione e la struttura originaria del luogo creando vialetti per pedoni zone di sosta e di ristoro da realizzarsi con i sistemi menzionati nel paragrafo precedente.

2.3.2. Per le aree a verde già esistenti si veda il paragrafo "Criteri per la manutenzione" e le seguenti linee generali:

2.3.2.1. costituzione di un tappeto erbaceo su tutta la superficie da piantumare.

2.3.2.2. piantumazione di boschetti utilizzando le essenze consigliate alla punto "Specie vegetali da utilizzare nelle piantumazioni".

2.3.2.3. Per boschetto si intende una struttura comprendente degli alberi d'alto fusto in associazioni con arbusti, dislocata su un'area verde mantenuta a prato perenne.

2.3.2.4. E' consigliabile, ove è possibile, formare dei corsi d'acqua che offrano superfici abbastanza ampie e disponibilità di acqua. Indispensabile è che l'acqua abbia sempre un leggero scorrimento nei canaletti.

2.3.2.5. Insieme a queste strutture possono essere compresi anche i giardini rocciosi umidi con percolamento di acqua.

2.4. Viali, piazze e parcheggi:

Per strade, viali e piazze alberate già esistenti si veda il paragrafo "Criteri per la manutenzione".

Per le strade e viali di nuova istituzione, le linee da seguire sono le seguenti:

- 2.4.1. delimitazione della strada con siepi, utilizzando le specie arbustive disposte prevalentemente in duplice fila.
- 2.4.2. costituzione di un tappeto erbaceo tra le siepi dove vanno piantumati gli alberi.
- 2.4.3. Importante è considerare, per ogni specie, una dovuta distanza dal manto stradale, affinché le radici non siano di danno. Le essenze più indicate per la costituzione di strade alberate sono quelle con l'apparato radicale fittonante.
- Per le piazze di nuova istituzione, le linee da seguire sono le seguenti:
- 2.4.4. costituzione di un tappeto erbaceo su tutta la superficie, ad eccezione delle zone di passaggio e sosta per il pubblico.
- 2.4.5. piantumazione delle essenze arboree ed arbustive secondo quanto descritto al paragrafo precedente.
- 2.4.6. facoltativamente creare una zona di giardino roccioso con o senza un gioco d'acqua e conseguentemente sistemazione di piante acquatiche.
- 2.4.7. le zone di passeggio e sosta per il pubblico andranno sistemate con grigliati in cemento e lastre di pietra come descritto precedentemente, con piantumazione di specie erbacee adatte al calpestio.
- 2.5. Per i parcheggi di nuova istituzione (sia pubblici che privati) è bene che vengano delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtri per i gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria, dovrebbe venire sistemata con graticolato di cemento già menzionato e seminata con erbe adatte al calpestio.
- 2.6. Criteri per la manutenzione. In questo paragrafo vengono date le indicazioni valevoli sia per le aree già esistenti che per quelle di nuova istituzione.
- 2.6.1. manutenzione periodica dei prati verdi, siepi e bordure, curando soprattutto lo strato di terreno sul quale il prato è impiantato; non limitarsi solamente alle falciature.
- 2.6.2. sostituzione tempestiva e rotazione delle essenze arbustive ed arboree tenendo conto, specie per queste ultime, della vita media negli abitati delle essenze e dell'età alla quale l'albero si può considerare adulto (esempio: (A) è in anni la durata della pianta e (B) il numero di anni che impiega, dalla piantumazione, a raggiungere lo stadio adulto; la pianta deve essere piantumata (A) - (B) anni prima, per avere una regolare rotazione).
- 2.6.3. abolizione, in linea generale, della pratica della potatura di viali e piazze cittadine se non per:
- grave ingombro spaziale per strutture urbane;
 - eliminazione dei rami secchi o attaccati da parassiti per i quali non esista altro rimedio più razionale.
- 2.6.4. La pratica della potatura deve essere effettuata da personale qualificato, nei periodi adatti (evitare la stagione umida e fredda) e spalmando con resine appropriate per ogni specie, le sezioni di taglio più grosse, onde evitare marciumi e cancri. La potatura in pratica va evitata perché accorcia la vita vegetativa delle piante.
- 2.6.5. divieto assoluto, salvo i casi indispensabili, di uso di insetticidi e di anticrittogamici nocivi per persone ed animali, cercando di curare le piante nel dare loro un habitat più idoneo per ottenere un maggiore vigore e salute stessa della pianta e quindi maggiore resistenza verso i vari parassiti.
- 2.7. Specie vegetali da utilizzare nelle piantumazioni
- 2.7.1. Nella predisposizione di aree a verde si deve tendere ad incrementare il più possibile il verde con essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio, onde favorire il mantenimento degli equilibri naturali, non solo all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali, tra piante e tradizioni colturali e sociali.
- 2.7.2. Dati tali caratteri, queste specie sono anche quelle che più facilmente, e quindi più rapidamente, raggiungono la maturità e che più difficilmente sono attaccate da malattie e parassiti: conseguentemente esse si presentano come le più convenienti per la costituzione di un patrimonio vegetale sano ed abbondante.
- 2.7.3. Sono sconsigliate le:
- a) piante estranee di rapido sviluppo ed enorme diffusibilità, a scapito di essenze indigene.
 - b) piante estranee alla nostra vegetazione ed al nostro clima difficilmente aventi uno sviluppo proprio della specie.
 - c) piante dello stesso genere ma di specie diverse da quelle tipiche della nostra Regione alpina.

Art. 11

Zone per attrezzature ed impianti turistici

(1) Zone di accesso aree sciabili, sistema piste impianti

1.2. Il PRG prescrive che in tali "aree sensibili paesaggisticamente", va rispettata la destinazione urbanistica di zona con i relativi criteri di tutela e il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.2.1 le opere in vista relative all'esecuzione di tutte le infrastrutture puntuali o a rete siano eseguite con tecniche e materiali tradizionali quali i paramenti in pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc., ammettendo l'impiego del cemento e delle strutture metalliche in vista solo laddove lo impongano esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo;

1.2.2. le infrastrutture dismesse siano sempre smontate o demolite e i rispettivi sedimi siano risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati;

1.2.3. le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito ecc.), una volta cessata la loro funzione, siano sempre smantellate e rimosse e i loro sedimi sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.

(2) Zone parcolbalneari, campeggio e colonie

2.1. Il PRG prescrive che in tali "aree sensibili paesaggisticamente", si applicano i disposti contenuti nelle specifiche normative e quanto riportato agli artt. 7, 8 e 9 precedenti.

Art. 12

Zone produttive ed edilizia terziaria

(1) Edilizia terziaria e produttiva

1.3. Per qualificare le ristrutturazioni e le nuove costruzioni di edifici diversi da quelli civili, e in particolare dei capannoni commerciali e produttivi, è bene assoggettare gli interventi al rispetto di alcuni orientamenti generali:

1.3.1 gli interventi devono sempre contestualizzarsi con gli elementi costruiti e gli spazi non costruiti nei rispettivi intorni o ambienti urbani. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendone se possibile i caratteri tipici. Va comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente naturale o culturale, specie se in aree protette;

1.3.2. l'approntamento dei suoli deve sempre assicurare la minima alterazione dei terreni e comunque gli eventuali terrazzamenti vanno eseguiti con scarpate inerbite piuttosto che con muri di sostegno (per i quali, eventualmente, vanno richiesti paramenti in pietra);

1.3.3. nelle lottizzazioni la progettazione degli edifici e quella delle infrastrutture e dell'arredo devono essere contestuali. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto, e gli spazi liberi non usati per le attività produttive o la manovra e la sosta dei mezzi operativi dovranno essere ben sistemati a verde, possibilmente alberato.

Art. 13

Zone agricole

(1) Zone agricole:

1.1. La tutela si esercita sui fabbricati, sulle infrastrutture e sui terreni coltivati. Circa gli aspetti ambientali, gli edifici consentiti dovranno ispirarsi alle regole costruttive consolidate nelle diverse tradizioni rurali locali delle varie realtà territoriali del comune di Levico Terme.

1.2. Questo vincolo riguarda le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, l'adozione di organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, e quant'altro concorre a specificare i

connotati tipici dei fabbricati, nella loro fisicità e nel loro significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato. Pertanto, nella trasformazione degli edifici esistenti e nella costruzione di quelli nuovi ci si dovrà richiamare ai criteri di uniformità e ai modi di costruire tradizionali.

- 1.3. Nelle aree agricole, occorre conservare - per quanto possibile - le tracce di quel passato edificatorio al quale ci si ispira. Ciò riguarda le strutture portanti fondamentali degli edifici tradizionali, le volte, le rampe di accesso ai fondi e alle stalle, le scale esterne in pietra o in legname, le strutture accessorie alle abitazioni quali ballatoi, sottotetti ecc.;
- 1.4. E' necessario conservare, per quanto possibile, gli elementi caratterizzanti la partitura delle facciate, salvo che per interventi diretti a ricostituire una situazione originaria documentata o a riqualificare un'attuale condizione di degrado.
- 1.5. Gli interventi relativi ai fabbricati nelle aree agricole dovranno comunque mirare al massimo risparmio sia nel riutilizzo dell'edificato esistente, sia nel consumo di suolo per le nuove edificazioni. In linea di massima devono essere evitate le nuove costruzioni lontano dai fabbricati esistenti mentre va perseguita un'edificazione a nuclei o accorpata.
- 1.6. I manufatti accessori alla conduzione agricola dei fondi (depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) dovranno tener conto delle caratteristiche costruttive e volumetriche tipiche delle varie aree, e andranno localizzati nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
- 1.7. Le stalle e i fienili possono essere anche più staccati dagli altri fabbricati, ma solo nella misura in cui riescono a mantenere rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa dei relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
- 1.8. Le serre, le porcilaie e le altre strutture agro-industriali ammesse, devono essere - se possibile - defilate dalle visuali principali e disporsi con preferenza su terreni pianeggianti.
- 1.9. Le superfici non edificate di pertinenza degli edifici, vanno tutte opportunamente sistemate con alberi e siepi. E' anche opportuno inserire nel verde le nuove costruzioni. In prospettiva, questo si può ottenere piantando nei loro pressi alberi d'alto fusto, di essenze locali.
- 1.10. Vanno assicurate la manutenzione e la conservazione di quegli elementi di volta in volta significativi come giardini, orti, prati, verde, fossati, siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali e di quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva delle aree tutelate in questione.
- 1.11. Vanno infine favorite la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati e privi di specifica destinazione, che risultano indecorosi o che facilmente lo possono diventare.
- 1.12. Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni, è opportuno intervenire secondo le seguenti misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici: per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque e possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, dovunque non è indispensabile, vanno evitate le opere di pavimentazione con materiali impermeabili, e comunque esse vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).
- 1.13. Va favorito l'inerbimento delle superfici non edificate mediante specie perenni, a radici profonde e molto humificanti (questo anche sulle piste da sci); per diminuire la velocità del deflusso superficiale.
- 1.14. Il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati; per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati concorrono a contenere i pericoli di erosione, ma in genere tali misure devono risultare più attente ed intense laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.
- 1.15. Le nuove strade dovranno essere limitate il più possibile ed eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In genere, nelle strade minori sarà da limitare l'uso di pavimentazioni bituminose e da evitare - se possibile - l'adozione di manufatti in cemento armato a vista e di segnaletica ridondante. Il tracciato dovrà essere attentamente valutato, la pendenza dovrà essere per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Tali strade poderali avranno la larghezza massima di m 2,50 più banchine di cm 50 max, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare eccessivi impatti nel paesaggio e vistose opere d'arte. Anche la bitumatura di tali

strade va, ove opportuno, evitata così come l'esecuzione di ridondanti opere di sbancamento e di sostegno; in ogni caso sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame.

- 1.16. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione e difesa del suolo le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.
- 1.17. Particolare attenzione va posta alle nuove linee elettriche d'alta e media tensione, alle cabine elettriche e ai manufatti per gli edifici tecnici le cui caratteristiche edilizie non rispondono ai connotati prescritti per gli edifici, ripresi dalle tradizioni e conformi agli stilemi dell'architettura rurale locale.
- 1.18. Nei terreni coltivati sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che non si tratti di interventi diretti a recuperare più nitidi assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili.
- 1.19. Vanno limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi. In tali pere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.
- 1.20. Sono da evitare - per quanto possibile: l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola; scavi aperti e discariche, depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, depositi di merci all'aperto e in vista.
- 1.21. Particolare attenzione va posta infine alla costruzione di opere idrauliche e di centraline di pompaggio che comportino rilevanti manufatti o grandi opere murarie in cemento armato.

Art. 14 Zone a bosco

(1) Zone a bosco:

- 1.1. All'interno delle aree classificate a bosco non è consentita l'esecuzione di nuovi fabbricati residenziali. Per i fabbricati residenziali esistenti sono ammessi solo gli interventi previsti dallo specifico articolo in normativa e si limita alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione, evitando gli aumenti di volume.
- 1.2. L'edificazione di altri tipi di fabbricati, la loro manutenzione, il loro restauro e la loro ristrutturazione - i parametri della quale sono stabiliti nella normativa - sono ammessi solo se si tratta di manufatti destinati al servizio delle attività forestali, della viabilità e degli impianti di pubblica utilità, ed al relativo personale.
- 1.3. Qualsiasi intervento edilizio consentito in tali aree deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali, aggregandosi preferibilmente agli edifici già esistenti senza impegnare nuovo suolo forestale ovvero collocandosi ai margini dei boschi, lungo le strade o nelle radure esistenti.
- 1.4. E' necessario mantenere l'assetto naturale del terreno evitando sbancamenti e riporti.
- 1.5. E' vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto in vista.
- 1.6. In linea di principio, è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari che non siano a servizio degli interventi e delle funzioni ammessi. Le strade eventualmente previste in tali contesti dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. Particolare attenzione dovrà essere posta alle pendenze, ai muri di sostegno (preferibilmente sostituiti da rampe, anche a gradoni, inerbite e piantumate), al rispetto della morfologia del sito, alla panoramicità dei versanti interessati, alla sistemazione degli incroci con le vecchie mulattiere o con i sentieri più frequentati. In genere, in tali strade sarà da evitare l'uso di

pavimentazioni bituminose, l'adozione di manufatti in cemento armato a vista, di segnaletica ridondante.

- 1.7. E' consentito operare nell'ambito della viabilità forestale, purché, alle strade realizzate o sistemate sia assicurato esclusivamente il ruolo di servizio alle funzioni attribuite ai vari tipi di bosco, assegnando loro la larghezza massima di m 2,50 più banchine di cm 50 max, con il minor numero possibile di piazzole evitando in generale la bitumatura e curando lo smaltimento delle acque.
- 1.8. L'esecuzione dei tracciati deve evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché, di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi.
- 1.9. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e la difesa del suolo le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette ecc. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche dovrebbe essere escluso.
- 1.10. La pubblicità commerciale è vietata in tutti i boschi.

(2) Zone a agropastorali:

All'interno delle aree classificate agropastorali si dovrebbe evitare di:

- 2.1. modificare l'andamento dei confini con i boschi e l'attuale rapporto che esiste tra i diversi elementi della vegetazione, a meno che non si tratti di ripristinare documentate situazioni precedenti per ragioni di recupero ambientale;
- 2.1. alterare l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti; costruire nuove strade locali di qualsivoglia natura che taglino longitudinalmente i pascoli stessi, salvo che per brevissimi tratti della loro estensione;
- 2.2. costruire canali e canalette di drenaggio e irrigazione che comportino rilevanti manufatti o opere murarie;
- 2.3. fare scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di altre merci all'aperto, accumuli di rottami di qualsiasi natura.
- 2.4. Laddove si debba procedere al consolidamento del terreno si dovrà intervenire con tecniche e con materiali tradizionali, evitando qualsiasi impatto negativo con l'ambiente esistente.
- 2.5. Non sono consentite nuove edificazioni a meno che non si tratti di realizzare fabbricati strettamente funzionali all'esercizio della zootecnia, di interesse comunitario, come specificati nelle norme di attuazione.
- 2.6. Gli eventuali edifici previsti dovranno riferirsi come tipologia, tecnica costruttiva e materiali, alla tradizione locale.
- 2.7. Le eventuali opere di restauro, di recupero, di ristrutturazione funzionale degli edifici esistenti devono rispettare e riproporre i caratteri, le tecniche ed i materiali tradizionali.
- 2.8. Quanto agli eventuali nuovi fabbricati a servizio dei pascoli, essi vanno collocati in posizione defilata rispetto alle visuali più significative, presso i margini dei boschi che delimitano i pascoli, e in modo che i volumi si inseriscano nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo sbancamenti, riporti di terreno, piazzali e relative opere di sostegno.
- 2.9. E' esclusa la costruzione di nuove strade veicolari che non siano a servizio degli interventi e delle funzioni ammessi nell'ambito dei pascoli tutelati. Quelle previste dal P.R.G. dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In genere, nelle strade secondarie o locali, sarà da limitare l'uso di pavimentazioni bituminose, l'adozione di manufatti in cemento armato a vista, di segnaletica ridondante.
- 2.10. Le nuove strade dovranno avere le caratteristiche delle strade forestali (larghezza max m 2,50 con banchine di cm 50 max e piazzole dove possibile e opportuno). Eventuali terrapieni o sbancamenti di pendii vanno rigorosamente trattati mediante inerbimento con essenze locali.
- 2.11. L'esistente sistema di circolazione delle acque in superficie e in falda non va alterato, neanche localmente per cui particolare cura va posta allo smaltimento.
- 2.12. Nell'esecuzione di muri per l'eventuale manutenzione migliorativa delle strade e per quella di eventuali sistemi di terrazzamento artificiale è vietato impiegare cemento armato a vista; in sua vece si dovrà usare pietrame locale.
- 2.13. La realizzazione di linee elettriche di alta e media tensione, di gasdotti, di impianti per le telecomunicazioni, di centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, di opere di presa ed acquedotti, con le relative strade di cantiere e di servizio, sarà ammessa negli ambiti solo se accettabile in termini di inserimento ambientale.

(3) Zone Improduttive:

- 3.1. In questi ambiti tutelati è consentito il restauro e anche la ristrutturazione degli edifici esistenti per ragioni di qualificazione funzionale, purché, senza aumenti di volume.

- 3.2. In tutti i modi, le nuove costruzioni ammesse nelle aree improduttive dovranno rispettare le tipologie, i caratteri costruttivi e quelli architettonici dei fabbricati tradizionali del posto; dovranno altresì disporsi in siti defilati dalle visuali principali, adattandosi all'andamento del suolo ovvero collocandosi vicino alle strade esistenti.
- 3.3. Negli ambiti sono vietate, al di fuori da quanto previsto dalla normativa, l'escavazione e l'estrazione di qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale, nonché le discariche, i depositi di materiali edilizi e di rottami, di qualsiasi natura, e gli accumuli di merci all'aperto in vista.
- 3.4. E' ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici, purché, dotati delle necessarie attrezzature nonché, della segnaletica più idonea all'inserimento nell'ambiente.
- 3.5. Le strade veicolari eventualmente previste in tali contesti tutelati dovranno avere i caratteri della viabilità forestale (larghezza max m 2,50 più banchine di cm 50 max con un numero minimo di piazzole) ed essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In genere, nelle strade secondarie, sarà da evitare l'uso di pavimentazioni bituminose, l'adozione di manufatti in cemento armato a vista, di segnaletica ridondante.
- 3.6. Attenzione andrà posta allo smaltimento delle acque. Sbancamenti e riporti dovranno essere limitati all'estremo, e comunque sempre sistemati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale (nel paesaggio, nel sistema di circolazione delle acque, ecc.).
- 3.7. Sia negli interventi di tipo stradale che nella eventuale costruzione di opere di difesa come paravalanghe, briglie, argini, ecc., per le parti in vista si dovranno adottare di preferenza tipologie di manufatti, tecniche costruttive e materiali di tipo tradizionale.
- 3.8. I supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell'illuminazione stradale e delle linee telefoniche, nonché le recinzioni, saranno preferibilmente realizzati in legno.
- 3.9. La pubblicità commerciale è vietata in tutte le aree improduttive.

Art. 15

Attrezzature relative alla viabilità

(1) Opere di infrastrutturazione:

- 1.1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata sotto il profilo ambientale e paesaggistico sin dalle prime fasi degli studi di fattibilità per garantire la riduzione al minimo di ogni effetto negativo nei contesti dove si collocano.
- 1.2. Per quanto riguarda la costruzione o la trasformazione di strade di prima, terza e quarta categoria, ferrovie esistenti e di progetto, impianti di risalita e piste da sci, canali di derivazione delle acque, grandi sbarramenti idraulici, condotte forzate centrali idroelettriche e di trasformazione, elettrodotti di linee ad alta tensione, metanodotti e oleodotti, discariche e altri impianti di accumulo e smaltimento rifiuti, depuratori la valutazione dettagliata del progetto di inserimento e l'adozione delle eventuali misure di mitigazione degli impatti sono obbligatorie.

(2) Strade:

- 2.1 Nei progetti e nell'esecuzione degli interventi stradali previsti dal P.R.G. - realizzazione di nuovi percorsi ovvero opere di consistente trasformazione dei tracciati esistenti - i titolari delle iniziative e dei lavori devono curare con particolare attenzione l'inserimento ambientale scegliendo sempre i tipi di manufatti e di opere d'arte più idonei a minimizzare gli impatti visivi e badando al loro migliore inserimento nei contesti locali mediante l'impiego delle tecniche esecutive più idonee. L'inerbimento sistematico degli scavi e dei riporti, l'uso di materiali ed essenze arboree locali, l'accurato controllo della qualità delle sistemazioni e dell'arredo.
- 2.2 Per quanto riguarda gli interventi stradali contemplati dal PRG e/o dai suoi strumenti attuativi, bisognerà assicurare la loro ambientazione a livello sia di progetto che di cantiere, antepoendo il rispetto del contesto naturalistico e del paesaggio agli obiettivi funzionali, soprattutto quando questi ultimi non sono decisivi.
- 2.3. La progettazione, per le nuove strade e le riforme dei tracciati esistenti, deve avere percorsi e pendenze ben inserite nella morfologia dei luoghi. Pertanto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto, non si prevederanno interventi che richiedono massicci lavori di sbancamento e riporto, grossi viadotti o muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari.

- 2.4. Quanto ai requisiti ambientali e paesaggistici da assicurare all'esecuzione delle opere stradali di competenza, il progetto esecutivo adotterà i seguenti criteri:
- 2.4.1. le pavimentazioni, da realizzare, ovviamente a perfetta regola d'arte, impiegheranno i migliori materiali ed elementi costruttivi locali, favorendo quelli tradizionali. I manti d'asfalto non saranno esclusi in linea di principio, ma saranno ammessi solo in ragione o di particolari caratteri prestazionali da assicurarsi ai tracciati o di accertate convenienze tecnico-economiche riguardo alla loro manutenzione in tutte le stagioni;
 - 2.4.2. a opere concluse gli eventuali scavi e i riporti saranno sempre accuratamente mimetizzati impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, e quindi o rinverditi e piantumati con essenze arboree locali, o rifiniti con muri in pietrame. Al loro posto, di regola, si favorirà la tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate;
 - 2.4.3. i ponti e i sovrappassi della viabilità minore, delle piste ciclabili, dei sentieri e delle piste da fondo saranno preferibilmente realizzati in legname;
 - 2.4.4. gli incroci, compresi quelli con i sentieri, dovranno essere sempre sistemati accuratamente per assicurare la migliore visibilità;
 - 2.4.5. le acque vanno sempre ben convogliate senza modificare i regimi idraulici in superficie e in sottosuolo se non per migliorare le eventuali situazioni critiche esistenti.
- 2.5. Altre prescrizioni sono relative al riconoscimento delle caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte da eseguire nelle strade, relativamente al loro inserimento nei quadri paesaggistici locali, come le sistemazioni di arredo studiate sotto questo profilo.
- 2.6. si ammette solo eccezionalmente l'evidenza esterna di elementi in cemento armato o metallici.
- 2.7. nei parapetti e nelle recinzioni si favorirà l'uso di strutture protettive altrettanto sicure dei guardrail in acciaio ma di tipo più tradizionale e che utilizzino prevalentemente la pietra e il legno.
- 2.8. la segnaletica stradale sia ridotta ai minimi termini regolamentari, favorendo i formati ridotti, evitando la pubblicità commerciale lungo le strade in questione.
- 2.8. Per le strade rurali, pascolive, boschive e montane (ma in molti casi anche nei centri storici e nelle zone residenziali in genere) il PRG definisce la regolamentazione prevista per il traffico veicolare privato in funzione del ruolo assegnato ai vari tipi di strada e ai caratteri funzionali e ambientali di ciascuna area servita.

Art. 16

Attrezzature tecnologiche

(1) Linee elettriche e telefoniche:

- 1.1. Va di norma esclusa la presenza dei supporti delle linee elettriche o telefoniche e in generale quella dei tralicci delle linee ad alta tensione sui profili panoramici dei versanti, sulle emergenze paesaggistiche più significative e in vicinanza di beni culturali o naturalistici di pregio e di aree archeologiche.
- 1.2. Negli spazi aperti, laddove e non appena possibile si dovrà provvedere all'esecuzione in tubazioni interrate delle nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V e delle nuove linee telefoniche, ossia l'interramento di quelle esistenti qualora fossero oggetto di interventi.

(2) Strutture tecnologiche:

- 2.1. La realizzazione di organismi e impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, strutture per le telecomunicazioni ecc. deve essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesistici. Anche in questo caso l'armonica fusione degli interventi nei quadri naturali, paesaggistici e socio-culturali nei quali queste strutture si dispongono è assolutamente prioritaria rispetto a qualsiasi esigenza funzionale. Questo concerne anzitutto la loro collocazione, che deve avvenire solo nelle posizioni paesaggisticamente più defilate, specie se si tratta di strutture che per la loro natura non sono mimetizzabili. La massima mimetizzazione possibile ha infatti il criterio ambientale.
- 2.2. A questo proposito si impongono soluzioni progettuali di valido compromesso tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze prioritarie dell'ambientazione, tenendo conto dell'indirizzo generale della tutela che favorisce l'adeguamento di tutti i nuovi interventi edilizi negli spazi aperti ai caratteri della tradizione costruttiva locale.